

Allegato “G”

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro-Urbino)

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE P.T.P.C. 2016 – 2018

N.05/2016

Ai Dirigenti
Al coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale – ATS n. 6
Sede

Oggetto: Misura di segnalazione e protezione

“Modalità per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno del Comune di Fano - c.d. Whistleblowing -”

L’art. 54 bis del d.lgs n. 165 del 2001 consente al dipendente di segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in *ragione del rapporto di lavoro*. Tali condotte illecite, *oltre alle fattispecie di cui al Titolo II, capo I, del Codice Penale* (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 318, 319, 319 ter del suddetto Codice), comprendono le *situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa si rilevi, in maniera certa, chiara, puntuale, una condotta da cui scaturisca un abuso per ricavarne una qualche utilità*. La conoscenza deve riguardare notizie apprese in relazione all’ufficio rivestito, o a causa dello svolgimento delle proprie mansioni, anche se in modo casuale.

Non rilevano le segnalazioni basate su semplici sospetti o voci. Pertanto, le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate, complete di elementi e dato certi che consentano di effettuare le dovute verifiche ed i relativi riscontri.

Elementi delle segnalazioni:

Nel rispetto delle linee guida di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, le segnalazioni dovranno essere fatte compilando l’apposito modulo, reso disponibile su intranet (come da procedura informatica stabilità per l’inoltro della predetta segnalazione), corredata da una copia del documento di identità del segnalante (copia digitale)- *sin dalla fase di ricezione che in ogni fase successiva-* nel rispetto delle modalità atte a garantire la riservatezza dell’identità dello stesso, comprendente:

- a) le proprie generalità con specificazione della posizione lavorativa;
- b) la descrizione del fatto, con indicazione del luogo, del tempo, dei soggetti coinvolti e di coloro che ne hanno o ne hanno avuto conoscenza;
- c) gli eventuali documenti che ne comprovino la fondatezza;
- d) ogni altra utile informazione.

Modalità per le segnalazioni:

La segnalazione deve essere inviata al Responsabile locale per la prevenzione della corruzione.

Se la segnalazione deve essere effettuata direttamente dal Responsabile locale per la prevenzione della corruzione, questo deve inviarla all’A.N.A.C.

Il responsabile locale per la prevenzione della corruzione procede personalmente ad una prima istruttoria, avvalendosi eventualmente dell’ufficio comunale per la prevenzione della corruzione e dell’organismo interno di controllo sugli atti, da effettuarsi entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni. Se necessario, può interrompere i termini per una sola volta e per un massimo di 30 (trenta) giorni, per chiedere chiarimenti o effettuare verifiche specifiche.

I componenti del gruppo di lavoro eventualmente coinvolti sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il responsabile della prevenzione della corruzione

Terminata l’istruttoria, se si riscontra l’infondatezza della segnalazione, il responsabile locale per la prevenzione della corruzione può disporre, previa motivazione scritta, l’archiviazione.

Qualora evinca una possibile fondatezza dell'illiceità delle condotte segnalate, come espressamente indicate nelle citate Linee guida dell'ANAC e delle norme relative (es. D.P.R. n. 62 del 2013, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fano, d.lgs n. 150 del 2009, d.l. n. 90 del 2014, ecc.) , tenuto conto della natura dell'illiceità, la segnalazione deve essere inviata a:

- Dirigente del settore a cui è ascrivibile la/le condotta/e segnalata/e;
- Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari
- Autorità giudiziaria
- Corte Conti
- A.N.A.C.
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nell'inoltro della segnalazione a soggetti interni, deve inoltrarsi solo il contenuto della segnalazione, omettendo i riferimenti da cui sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti interni, espletata la procedura di loro competenza, devono informare il Responsabile locale per la prevenzione della corruzione in merito agli eventuali provvedimenti dagli stessi adottati, per quanto di competenza.

Tutela del segnalante

Il dipendente che segnala condotte illecite è esente da conseguenze pregiudizievoli, sia in riferimento agli ambiti disciplinari che a misure di tipo discriminatorio. Tale tutela non opera nei casi di responsabilità per diffamazione, calunnia, qualora contenga informazioni false rese con dolo o colpa grave .

La cessazione della tutela scatta in caso di sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante.

Ai sensi dell'art. 54 bis, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001, nell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, l'amministrazione è tenuta a garantire la riservatezza del segnalante. L'unica ipotesi in cui il segnalato – sottoposto a procedimento disciplinare - può conoscere l'identità del segnalante, anche in assenza del consenso dello stesso, solo se “ciò è assolutamente indispensabile per la propria difesa”. Tale valutazione spetta comunque, al Responsabile dell'Ufficio Disciplinare, la cui decisione deve sempre essere motivata.

Il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha gli stessi doveri di comportamento volti alla tutela della riservatezza del segnalante a cui è tenuto il Responsabile locale per la prevenzione della corruzione, in attuazione di quanto previsto dalle più volte citate linee guida della determinazione dell'A.N.A.C. n. 6 del 28.04.2015.

Ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del d.lgs n. 165 del 2001, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990

Procedura informatica per la segnalazione

Le segnalazioni saranno gestite attraverso un sistema informatico, le cui modalità operative verranno specificate e pubblicate sulla rete intranet, a disposizione di tutti i dipendenti del Comune e dell'ATS n. 6,

Compiti del Responsabile locale per la prevenzione della corruzione

Il Responsabile locale per la prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione direttamente dal dipendente, espletta l'istruttoria, autonomamente o avvalendosi eventualmente dell'ufficio comunale per la prevenzione della corruzione e dell'organismo interno di controllo sugli atti, da effettuarsi entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni. Se necessario, può interrompere i termini per una sola volta e per un massimo di 30 (trenta) giorni, per chiedere chiarimenti o effettuare verifiche specifiche

Per gli ulteriori compiti, si rinvia al paragrafo relativo alle modalità per le segnalazioni.

Ogni semestre, il Responsabile locale per la prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare sul sito del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – un resoconto sommario sulle segnalazioni pervenute, limitandosi ad indicarne l'eventuale numero complessivo, il numero delle archiviazioni ed il numero delle segnalazioni in corso di istruttoria.

Segnalazioni anonime e segnalazioni esterne

Le modalità operative di cui alla presente misura specifica per la prevenzione della corruzione non si applicano a segnalazioni anonime e/o a segnalazioni provenienti da soggetti esterni che non siano dipendenti del Comune di Fano e/o dell'ATS n. 6 di cui il Comune di Fano è Ente capofila.

Il responsabile locale per la prevenzione della corruzione

F.to Dr.ssa Antonietta Renzi